UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
CIG 8705447A5

QUESITI

Quesito 1: con il riferimento alla partecipazione al sopralluogo, è possibile comunicare due nominativi di rappresentanti/delegati dell'Operatore economico, così che possano partecipare entrambi o solo uno dei due, a seconda delle disponibilità nel giorno che sarà indicato dalla Stazione Appaltante.
Risposta 1: sì, è possibile.

***

Quesito 2: nella relazione tecnica, al punto 1.1 si parla di descrizione dell'organigramma aziendale. È possibile inserire, all'interno della relazione, un allegato (pdf o power point), in questo caso un organigramma, rimanendo nel numero di cartelle richieste?
Risposta 2: sì, purché sia in un formato non modificabile (es. pdf).

***

Quesito 3: si richiede se il prezzo totale complessivo per i rifiuti e i contenitori, da inserire nell'allegato 5 - Offerta economica, si riferisca all'importo annuale di gara e quindi dovrà essere inferiore a 50.000,00 euro.
Risposta 3: L'importo di 50.000,00 €/anno, definito dal Disciplinare, art. 3, comma 3, come "importo a base di gara", è invece da intendere più correttamente come "valore stimato dell'appalto", calcolato in base al dato storico, attualizzato, della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il servizio oggetto della procedura di gara.
D'altra parte, invece, non solo le quantificazioni delle tipologie di rifiuto prodotte dall'Università di Siena, elencate, con i relativi stati e codici, negli atti di gara (v. Capitolato, art. 3, comma 2, e "modello offerta economica", all. E.5 del Disciplinare), sono stimate come valori medi presunti sulla scorta dei dati relativi agli anni passati e pertanto sono soggette a variazioni, non facilmente determinabili, in funzione delle attività dell'Università, cosicché detti quantitativi stimati sono puramente indicativi e non costituiscono per l'aggiudicatario un minimo contrattuale garantito; ma anche l'elencazione stessa delle tipologie di rifiuto è redatta con criterio ampiamente prudenziale e cautelativo, al fine di poter contemplare il più ampio quadro delle tipologie riscontrate in base all'esperienza trascorsa nonché allo stato ipotizzabili in base alle attività sia in essere che prevedibili.
Tale elencazione e relativa quantificazione corrispondono quindi anzitutto ed essenzialmente all'esigenza di ponderare adeguatamente, nel loro complesso, i prezzi unitari offerti rispettivamente per ogni specifica tipologia di rifiuto da ciascun concorrente.

Stante tutto ciò, l'importo totale risultante, nell'allegato 5 ("modello di offerta economica") del Disciplinare, dalla somma dei prodotti di tutti i "prezzi unitari" offerti per ogni "tipologia di rifiuto" da ciascun concorrente moltiplicati per le relative "quantità stimate" annue, non dovrà essere necessariamente inferiore al detto importo di € 50.000.

Quanto suesposto intende chiarire e rettificare le espressioni e le formule contenute negli atti di gara (v. art. 13, comma 3 e art. 17, comma 3 del Disciplinare) in proposito alle offerte economiche che producano un rialzo rispetto alla "base di gara": importi totali, come sopra risultanti, superiori a 50.000 €/anno, pertanto, non saranno considerati inammissibili, né saranno assunti come causa di esclusione dell'offerta prodotta dal concorrente.

Siena, 09 luglio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabio Semplici